

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Provincia di Milano

FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE - NORME DI ESECUZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2026

Art. 1 - Competenze dell'Ispettore Ambientale

In riferimento alle violazioni riconducibili, in via prioritaria, nell'ambito delle norme nazionali, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali in materia ambientale, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, si specifica che l'attività di vigilanza, controllo e accertamento dell'Ispettore Ambientale Comunale è limitata alla verifica delle seguenti violazioni:

- abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (rifiuti di qualsiasi tipo gettati a terra) ed ingombranti;
- conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (mobili o elettrodomestici - R.A.E.E. - al di fuori di quanto previsto dalle specifiche norme regolamentari);
- deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (deposito di sacchi di immondizia ove sono già presenti altri sacchi abbandonati);
- conferimento dei R.S.U. o di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (immissioni di carta, plastica, alluminio, vetro, etc.) in modo errato o difforme;
- mancata rimozione delle deiezioni animali (non raccogliere i bisogni del proprio animale) o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione e asportazione delle deiezioni (non avere con sé il sacchetto);
- abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi (abbandono per strada di batterie d'auto);
- controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedono tempestivi interventi supplementari da parte della società appaltatrice del servizio;
- vigilanza e controllo sulla tutela dei beni strumentali utilizzati nella gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata ed altro).

Il Comune può impiegare gli Ispettori Ambientali Comunali anche nello svolgimento della seguente attività:

- informazione e sensibilizzazione alla cultura ambientale verso la collettività;
- informazione ai cittadini e alle imprese su corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero (compresi gli imballaggi), nonché informazione al cittadino sulle tipologie e sulle modalità dei servizi di R.S.U.;
- rilevazione statistica sulla percezione soddisfazione del cittadino relativamente a livello di servizio svolto;
- rilevazione dati ai fini di accertamenti amministrativi in materia ambientale.

Le attività relative a rifiuti pericolosi o situazioni di particolare complessità sono riservate agli organi competenti e non rientrano nelle funzioni operative degli Ispettori Ambientali Comunali volontari.

Art. 2 - Doveri e compiti dell'Ispettore Ambientale

L'ispettore ambientale Comunale, nell'espletamento delle funzioni deve:

- assicurare lo svolgimento dell'attività così come stabilita e disciplinata dal Comune;
- svolgere le proprie funzioni nei modi orari e località di cui al disciplinare di servizio, da concordarsi con il Comandante della Polizia Locale;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata (o i singoli capi di vestiario/uniforme previsti) e i D.P.I., ove necessari;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento che dovrà, in ogni caso, essere ben visibile;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire entro le 24 ore successive al Comando di Polizia Locale, così come gli eventuali verbali di accertamento (da redigere nel rispetto delle normative vigenti);
- usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione personale o di servizio;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti, ferma restando l'utilizzabilità dei suddetti dati limitatamente allo svolgimento delle funzioni cui sono preposti; gli Ispettori Ambientali Comunali sono inoltre tenuti a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune, dei quali eventualmente vengono a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività;
- comunicare tempestivamente al Servizio di Polizia Locale l'avvenuto riscontro di violazioni previste dal D.lgs. 152/2006;
- rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti relativamente alla qualifica di Pubblico Ufficiale e agli

obblighi relativi.

Nell'arco dello svolgimento dell'attività, la funzione di Ispettore Ambientale Comunale è incompatibile con altre attività di vigilanza.

Gli Ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, espletano funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento in applicazione della Legge 689/1981.

È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di espletare le relative funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Gli Ispettori Ambientali Comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione ed in particolar modo attività informative, educative, di prevenzione e di segnalazione sul territorio comunale finalizzate alla prevenzione ed alla corretta applicazione dei Regolamenti e Ordinanze sindacali circa il corretto conferimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Art. 3 - Qualifica di pubblico ufficiale dell'Ispettore Ambientale Comunale

Solo ed esclusivamente a seguito dell'emanazione dei provvedimenti sindacali di cui agli art. 7 del Regolamento, l'Ispettore Ambientale Comunale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata.

Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui i soggetti di cui sopra esercitano una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

Dal possesso della qualifica di pubblico ufficiale consegue:

- l'applicabilità delle norme del Codice penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
- la qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice civile;
- l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
- la possibilità di individuare il trasgressore e obbligato in solido ai fini dell'accertamento e della contestazione della violazione;
- la possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Art. 4 - Procedura amministrativa e contenzioso

Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori Ambientali Comunali è regolato dalla Legge 689/1981.

La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non rimosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni accertate dai soggetti di cui sopra sono di competenza del Comune e sono attribuite al Servizio di Polizia Locale.

Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 261, comma 3, del D.lgs. 152/2006 in materia d'imballaggio e quelle delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale vigente per la disciplina dei R.S.U., di cui all'art. 198, comma 2 del D.lgs. citato e dalle Ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune.

Tutte le segnalazioni riguardanti le violazioni riscontrate sul territorio e relative a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006, dovranno essere segnalate tempestivamente al Corpo della Polizia Locale.

La procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti di cui al comma precedente sono di competenza del Corpo di Polizia Locale.

Art. 5 - Nomina e incarico ad Ispettore Ambientale Comunale

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento dell'attività, i soggetti interessati devono superare un esame finale innanzi ad una apposita Commissione ed essere inseriti in una graduatoria di merito.

L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore.

Per poter essere ammesso all'esame finale ed utilmente collocato in graduatoria, il candidato deve partecipare ad almeno 80% del monte ore del corso.

L'esame finale consiste in una prova scritta, questionario a risposte multiple (20 domande), ed a un colloquio

orale.

La prova scritta si intende superata quando il candidato abbia risposto in modo positivo ad almeno 12 domande su 20.

Nella graduatoria finale, a parità di punteggio, sarà preferito il più giovane di età.

Alla nomina consegue l'incarico di Ispettore Ambientale Comunale, che viene attribuito con lo stesso provvedimento sindacale di nomina.

Il Sindaco emetterà decreti di nomina di Ispettore Ambientale Comunale per un numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento dell'attività, seguendo l'ordine di graduatoria.

Sono esentati dal frequentare il corso di formazione tutti coloro che ne hanno frequentato uno identico o affine presso altra Pubblica Amministrazione.

Art. 6 - Modalità di svolgimento dell'attività dell'Ispettore Ambientale Comunale

Nello svolgimento delle loro funzioni gli Ispettori Ambientali Comunali devono rispettare quanto previsto dal presente Regolamento e attenersi alle eventuali disposizioni impartite dagli organi Amministrativi e dal Responsabile del settore Polizia Locale.

Nella fase iniziale dell'attività possono essere privilegiati gli interventi di prevenzione e informazione rispetto a quelli di repressione, senza peraltro trascurare i comportamenti che siano causa di situazioni oggettivamente intollerabili.

Il coordinamento ed il controllo del Servizio di Polizia Locale sull'attività degli ispettori Ambientali Comunali consistono:

- nell'affiancamento saltuario degli Ispettori Ambientali Comunali nello svolgimento dell'attività di controllo in applicazione di quanto previsto dagli specifici strumenti regolamentari;
- nel coordinamento dell'attività amministrativa degli Ispettori Ambientali Comunali conseguente all'attività di controllo svolta dagli stessi, onde permettere, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di controllo e dall'altro di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa secondo quanto previsto dalla vigente normativa di legge e di regolamento;
- nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari o opportuni dal Comando di Polizia Locale;
- nella partecipazione ad iniziative formative e di aggiornamento che verranno organizzate dal Comando di Polizia Locale direttamente o per il tramite di soggetti terzi.

Art. 7 - Compiti del Comune - Norma di rinvio

Il Comune, quale Ente istitutore della figura dell'Ispettore Ambientale Comunale provvede, anche con mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti o da altri soggetti al corretto funzionamento delle attività.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti alle attività degli Ispettori Ambientali Comunali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e la ricezione dei rapporti e accertamenti) sono sottoposte al coordinamento e controllo del Servizio di Polizia Locale, previo eventuale accordo con il Servizio Ambiente dell'Ente.